

(21)

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N.76 DEL 07/09/2006**

Comune di Floridia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE

DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento .

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del *servizio comunale di Protezione Civile* allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del DPR 6.2.1981, n. 66, della legge 8.6.1990, n. 142, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine legge regionale n. 14/98 e successive modifiche ed integrazioni e della legge Regionale 15 Maggio 2000 n°10 art.38.

Per il conseguimento delle finalità del servizio, il Sindaco o Assessore delegato, promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi d'eventi calamitosi o d'ipotesi di rischio emergente, nell'ambito del territorio comunale il Sindaco, quale ufficiale di governo, dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi e le istituzioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio, ha compiti amministrativi, tecnici, d'informazione, di coordinamento e di collaborazione atti a fronteggiare emergenze e calamità.

Il servizio utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

A tale attività è preposta una figura specifica e polivalente, nominato dal Sindaco, che ha la responsabilità dello stesso, inoltre il responsabile del servizio deve essere dotato della particolare professionalità per la peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, e per la particolarità delle varie attività.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) *la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;*
- b) *l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;*

- c) *l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;*
- d) *l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;*
- e) *l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
- f) *l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;*
- g) *la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;*
- h) *l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;*
- i) *l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.*

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli organi riconosciuti per legge come soggetti competenti in materia.

Art. 3 – Strumenti operativi per il Sindaco in situazioni di emergenza.

Gli strumenti, di cui il Sindaco si avvale per poter operare in situazioni di emergenza, sono di carattere giuridico e di carattere organizzativo.

Lo strumento giuridico è costituito dall'ordinanza di necessità e di urgenza. Gli strumenti organizzativi sono costituiti da:

- ***Piano Comunale di Protezione Civile;***
- ***Piano Provinciale di protezione Civile;***
- ***Procedure operative;***
- ***Tutte le altre pianificazioni specifiche;***

Per la loro adozione il Sindaco si avvale dell'intera struttura Comunale di Protezione Civile.

Art. 4 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) *il comitato comunale di protezione civile;*
- b) *l'ufficio comunale di protezione civile;*
- c) *il coordinamento comunale del volontariato di protezione civile, iscritto nell'apposito registro e comunicato alla prefettura;*

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali e istituzioni nazionali presenti sul territorio secondo quanto previsto dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività potranno essere svolte anche attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Tali forme di cooperazione, possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio che hanno acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art.5 – Costituzione del Servizio di Pronta reperibilità Comunale

L'Amministrazione provvederà ad istituire il servizio di reperibilità, con personale comunale, nell'arco delle 24 ore, per motivi di Protezione Civile, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art.6 – Obblighi dei dipendenti Comunali

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata, o comunque, in caso di allarme, di convergere repentinamente, anche senza specifico invito del Servizio Protezione Civile, presso il centro operativo comunale (C.O.C.), per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art.7 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile.

Nell'ambito del territorio Comunale è istituito un Comitato locale di Protezione Civile, composto da persone con capacità direttive e particolare conoscenza tecnico/scientifica del territorio, nominate dal Sindaco, quale organo locale di protezione Civile.

Il comitato si compone come segue:

- ◆ dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- ◆ dal Segretario comunale;
- ◆ dal Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- ◆ dal Comandante o Responsabile della polizia municipale;
- ◆ dal Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici;
- ◆ dal Presidente-pro tempore del coordinamento del volontariato di protezione civile;
- ◆ dal Comandante della locale stazione dei Carabinieri.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che hanno una specifica competenza in materia.

Art.8- Attribuzioni del comitato comunale.

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- *sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;*
- *sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;*
- *sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;*
- *sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;*
- *sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;*
- *promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;*
- *elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;*
- *vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.*

In caso di urgenza ed in evidenza di calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente. I componenti del Comitato si riuniscono presso la sede del Servizio Protezione Civile, e presiedono, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dal piano comunale di emergenza, a tutte le operazioni ed agli interventi che esigono una soluzione.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art.9 - L'ufficio comunale di protezione civile.

L'ufficio comunale di protezione civile è struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente, con precedenza sugli altri adempimenti.

Nei casi d'emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio, incaricato con formale provvedimento, dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo e logistico per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art.10 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;

- 2) cura i rapporti con il coordinamento del volontariato di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - ⇒ *le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, ivi comprese le farmacie, utilizzabili in caso d'emergenza;*
 - ⇒ *gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;*
 - ⇒ *le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;*
 - ⇒ *le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;*
 - ⇒ *gli esercizi commerciali presso i quali possono essere reperiti i generi alimentari necessari al superamento delle emergenze di protezione civile;*
- 4) individua i professionisti che operano nel campo sanitario (medici, infermieri ecc..) e risiedono nel territorio del Comune di Florida, richiedendo agli stessi la disponibilità ad intervenire in caso di calamità o emergenze di Protezione Civile;
- 5) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 6) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 7) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 8) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92 e dalle norme regionali recepite con la legge regionale 14/98, e successive modifiche.

I compiti di gestione e la responsabilità dei procedimenti concernenti il servizio comunale di protezione civile, sono attribuiti ad un dipendente di ruolo, avente esperienza e formazione certificata in materia di protezione civile, nominato dal Sindaco con specifico provvedimento

All'incaricato di tale responsabilità spetta la relativa indennità di posizione organizzativa secondo le vigenti disposizioni del C.C.N. L. settore Enti Locali.

Art.11 - Centro Operativo Comunale di protezione civile.

Alle dipendenze dell'ufficio comunale di protezione civile è costituito il centro operativo comunale cui fa capo i sistemi comunali d'informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- 1) l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- 2) il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- 1) dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
- 2) di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
- 3) di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro assicuri il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- 4) di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- 5) di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

Art. 12 - Sala operativa Comunale: Organizzazione

La sala operativa è strutturata per garantire una funzione di supporto ed all'interno della medesima svolge la sua attività personale addestrato e capace di occuparsi in via ordinaria dell'aggiornamento di tutte le conoscenze finalizzate ad una risposta coordinata, rapida ed efficace alle emergenze.

Tale struttura sarà divisa dal luogo delle strategie dove opera il Comitato Comunale.

Per funzioni di supporto si intendono le direttive nazionali che trovano la loro operatività nel "Metodo Augustus"

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 13 - Censimento delle risorse.

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- ⇒ definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- ⇒ indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- ⇒ individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- ⇒ trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- ⇒ individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- ⇒ individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano è aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni limitrofi, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 14 - Inventario e custodia dei beni.

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso.

Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 15-Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 16 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;

- la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art. 17 - Unità comunali di emergenza.

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali d'emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale d'emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture d'accoglienza.

Le unità d'emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive competenze e dotati della sufficiente professionalità, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui saranno inseriti.

TITOLO VI

IL COORDINAMENTO COMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 18 - Finalità.

E' costituito il Coordinamento comunale del volontariato di protezione civile allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

Il Coordinamento comunale volontariato svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

I volontari di Protezione Civile non possono e non devono sostituire le strutture istituzionali, previste dalla legislazione. Le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile sono definite dal DPR 613 del 21/9/1994.

I volontari, il cui impiego deve essere preventivamente autorizzato dal Prefetto, operano in emergenza alle dirette dipendenze degli Enti che effettuano la Direzione degli interventi e sotto il coordinamento dell'organo ordinario di Protezione Civile

Art. 19 - Requisiti di ammissione al Coordinamento.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione d'apposita domanda e dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Coordinamento , nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

Art. 20 - Organi del Coordinamento.

Il Coordinamento Comunale volontariato è costituito dai seguenti organi:

- il Coordinatore
- il Comitato direttivo

Art. 21 – Il Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo.

Il Coordinatore nomina tra i membri del Comitato direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento e un segretario scelto tra i membri dell'Assemblea.

Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali d'iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Volontari.

Il Coordinatore dirige e organizza l'attività del gruppo, dando puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente.

Egli è responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Il Coordinatore, inoltre, cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo.

Il Coordinatore provvede, altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente.

Art. 22 - Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è costituito dal Coordinatore del gruppo e da quattro membri eletti dall'Assemblea dei volontari.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Collabora inoltre con l'Ufficio comunale di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone al Comitato comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

TITOLO VII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 23 - Esercitazioni addestrative.

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali specifiche e particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco o dell'Assessorato delegato, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni ed alle esercitazioni organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 24- Materiali e mezzi in dotazione.

I materiali e le dotazioni affidate al volontariato di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile, come stabilito da apposito atto di comodato.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi, per il servizio di protezione civile, potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3.

TITOLO VIII

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 25 - Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 14 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

Art. 26 - Diritti dei volontari.

Al Coordinamento comunale del volontariato è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con DPR 613/94 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Coordinamento comunale del volontariato può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che sono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato le attrezzature in loro in dotazione.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale; copertura assicurativa;
- rimborso delle spese sostenute.

Art. 27 - Modalità d'impiego dei volontari.

Le modalità d'impiego del volontariato di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative così come indicato nel precedente art.14.

Art. 28 - Interventi in ambito extra-comunale.

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il volontariato di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione o da altre istituzioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Impegni di Bilancio

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione Comunale prevedrà, in appositi specifici capitoli, un adeguato stanziamento per il conseguimento dei fini di cui al presente regolamento.

Art. 30 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale di cui al precedente art. 8.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 31 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.